

STATUTO

LA FORZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTELLAMMARE DEL GOLFO TP
VIA VASILE 40

Numero REA: TP - 175651

Codice fiscale: 02500390816

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-10-2018 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO DELLA COOPERATIVA SOCIALE	
	"LA FORZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (costituzione e denominazione)	
	E' costituita, ai sensi del D.Lgs. 29/3/2004, n.99 e	
	successive modifiche e ai sensi della Legge 381/1991, anche	
	in virtù del Decreto Assessoriale del 04/12/2011 emesso	
	dall'Assessorato alla Salute della Regione Sicilia ove	
	istituisce la costituzione e la conduzione delle C.T.A.	
	(Centro Terapeutico Assistito), con sede nel Comune di	
	Castelvetrano, la Società cooperativa sociale denominata:	
	"LA FORZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
	Tale società assume le caratteristiche di cooperativa tanto	
	di Tipo A, quanto di Tipo B.	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo	
	amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e	
	rappresentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà	
	essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea	

	straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci	
	dissenziamenti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3.1 (Scopo mutualistico)	
	La cooperativa conformemente alla legge 381/91, non ha scopo	
	di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana ed alla	
	integrazione sociale dei cittadini. La cooperativa si ispira	
	ai principi che sono alla base del movimento cooperativo	
	mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi	
	sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità,	
	l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai	
	ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio,	
	un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni	
	pubbliche.	
	La cooperativa è retta e disciplinata dai principi	
	mutualistici previsti dall'art 1, comma 1 lettera A) e B) e	
	dall'art. 2 della legge 8 novembre 1991, numero 381,	
	dall'art 26 del D.L.C.P.S., numero 1557 del 14 dicembre 1947	
	e successive modificazioni e/o integrazioni, nonché dalle	
	disposizioni in materia di cooperative giovanili, e ciò	
	anche ai fini della legge 1 giugno 1977, numero 285 , della	
	L.R 37/48 , della L.R 125/80 e della legge 28 febbraio 1986,	
	numero 44, nonché di ogni altro provvedimento regionale e	

	comunitario emanato ed emanando sulla occupazione in genere	
	e particolarmente quelli finalizzati alla cooperazione	
	giovanile e alla occupazione. La cooperativa perseguendo	
	finalità mutualistiche, potrà creare e gestire centri su	
	tutto il territorio nazionale, in virtù della legge 309 del	
	9 ottobre 1990 atta a istituire centri e comunità per il	
	recupero, la prevenzione e la cura nel campo delle tossico	
	dipendenze, alcool dipendenze e gioco dipendenze,	
	l'assistenza, il recupero e la cura di soggetti affetti da	
	comorbilità di interesse psichiatrico.	
	La cooperativa persegue il principio della personalizzazione	
	teso al progresso della qualità della vita delle persone in	
	genere con tutti i mezzi e le tecniche a disposizione	
	proteggendo e promuovendo la dignità degli individui, il	
	benessere e lo sviluppo della persona umana in tutte le sue	
	dimensioni fisiche, psichiche e morali.	
	La cooperativa, mediante l'organizzazione del lavoro dei	
	soci, si propone inoltre di realizzare gli scopi appresso	
	elencati, anche attraverso la costituzione di un centro	
	servizi in grado di garantire ai singoli operatori	
	l'assistenza e le infrastrutture necessarie alla	
	realizzazione dell'operatività sociale anche mediante la	
	stipula di convenzioni con enti privati e pubblici, enti	
	locali, (comuni, comunità montane, province) regioni, enti	
	parapubblici, enti morali etc..	

	In particolare, la cooperativa sociale si prefigge: la	
	gestione dei servizi socio-sanitari, educativi e	
	rieducativi, nonché la prevenzione, il recupero e la cura di	
	ogni stato di emarginazione e di disadattamento;	
	l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione	
	professionale volti alla qualificazione, riqualificazione e	
	specializzazione di disoccupati/inoccupati e/o occupati,	
	nonchè il coordinamento di dette attività con gli enti	
	locali, regionali, statali, comunitari, pubblici e privati.	
	"La società potrà altresì svolgere le seguenti attività:	
	- attività di ristorazione con somministrazione al pubblico	
	di alimenti e bevande;	
	- il noleggio di autoveicoli in genere con e senza	
	conducente."	
	Art. 3.2 (oggetto sociale)	
	Considerati l'attività mutualistica che la cooperativa si	
	prefigge, così come definita all'articolo precedente, nonché	
	i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre	
	determinati, la cooperativa ha come oggetto lo svolgimento	
	delle seguenti attività:	
	- Effettuare ricerche commerciali, sociali, economiche e	
	studi statistici in genere;	
	- Effettuare consulenze di vario genere, provvedendo, anche	
	su incarico delle autorità competenti, alla individuazione e	
	catalogazione dei beni artistici, archivistici e librari;	

	- Creare marchi aziendali, anche a mezzo computer e/o	
	laboratori e curare la loro divulgazione;	
	- Curare l'immagine di imprese pubbliche e private mediante	
	la valorizzazione dei loro prodotti e di quant'altro occorra	
	per penetrare nel mercato;	
	- Effettuare campagne pubblicitarie per i prodotti della	
	stessa cooperativa o di terzi, avvalendosi anche di	
	operatori e mezzi esterni, ed in particolare utilizzando	
	tutte le forme pubblicitarie, ivi comprese la pubblicità	
	radiofonica, televisiva, su carta stampata, cartellonistica,	
	insegne luminose, volantini e tutti gli strumenti tipo	
	volantini, brochure e quant'altro possa servire allo	
	svolgimento del detto servizio;	
	- Organizzare e coordinare convegni e congressi su richiesta	
	di enti pubblici, privati e morali;	
	-Effettuare il servizio di recapito lettera raccomandate,	
	plichi, pacchi e bollette di consumo su tutto il territorio	
	nazionale, istituendo al tal fine attività tipo pony express;	
	- Fornire il servizio di lettura delle matrici dei contatori	
	dell'energia elettrica, dei telefoni, del metano e	
	dell'acqua;	
	-Gestire agenzie di disbrigo pratiche di ogni tipo;	
	-Assumere rappresentanze, agenzie e concessionarie con e	
	senza deposito;	
	-Effettuare trasporti di cose o persone anche per conto	

	terzi, gestendo servizi taxi, servizi di trasporto di	
	persone affette da patologie, portatori di handicap o	
	impossibilitate al libero movimento dalla propria abitazione	
	ai centri di riabilitazione, di ricovero o di assistenza	
	ospedaliera (esempio dializzati);	
	-Effettuare servizi di vigilanza e custodia, con richiesta	
	eventuale di personale armato (tipo bodyguard), servizio da	
	offrire ad aziende o persone, anche del mondo dello	
	spettacolo a tutela del loro patrimonio o della loro	
	incolumità fisica;	
	-Organizzare nonchè gestire servizi di raccolta,	
	conferimento, trasporto, stoccaggio provvisorio e	
	definitivo, trattamento, riciclaggio, smaltimento di rifiuti	
	ospedalieri, industriali, solidi urbani, speciali tossici e	
	nocivi, di materiali inerti, nonchè la gestione di	
	discariche autorizzate;	
	-Vendere materiale sanitario e/o parasanitario di vario	
	genere;	
	-Offrire servizi di dattilografia e stenografia;	
	-Curare pratiche amministrative di ogni tipo;	
	-Effettuare manutenzione di immobili di proprietà di	
	società, enti pubblici e privati;	
	-Stipulare convenzioni con altre organizzazioni, con	
	professionisti e studi, le cui prestazioni siano utili per	
	il raggiungimento degli scopi sociali;	

	-Creare laboratori di hardware e software per l'assemblaggio	
	di elaboratori da utilizzare all'interno della stessa	
	cooperativa o da offrire all'esterno;	
	-Creare laboratori di hardware e software atti alla	
	preparazione tecnica del personale, offrendo tale servizio	
	anche ed attraverso corsi di formazione a persone esterne	
	alla cooperativa;	
	-Istituire e/o gestire un centro stampa per la traduzione,	
	diffusione e vendita di testi, opuscoli, riviste attinenti	
	gli scopi sociali, per la loro edizione e pubblicazione,	
	anche in collegamento con enti pubblici o attraverso canali	
	diffusionali già esistenti;	
	-Realizzare centri per importazione, esportazione e	
	commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio di materiale	
	hardware e software, arredo e attrezzature per uffici,	
	supporti cartacei, materiale di cancelleria e cartoleria;	
	-Gestire, a mezzo di elaboratori elettronici, servizi per il	
	recupero e il riordino di archivi comunali, biblioteche e	
	centri di documentazione;	
	-Promuovere ed effettuare lavori tradizionali, lavorazioni	
	manuali di materie prime al fine di incentivare la	
	produzione di manufatti artigianali per il rilancio del	
	settore dell'artigianato;	
	-Provvedere al censimento, alla schedatura ed alla	
	documentazione grafica e fotografica dei beni storico	

	culturali ed ambientali;	
	-Provvedere al censimento ed alla schedatura delle reti	
	idriche e fognanti, offrendo servizio di consulenza e/o	
	materiale tecnico relativamente alla legge 152/99 per le	
	azioni di bonifica e di depurazione;	
	-Progettare, dirigere e fornire consulenza tecnica (hardware	
	e software) per lo sviluppo telematico di enti locali;	
	-Offrire servizi di elaborazione dati ai Comuni, Province e	
	Regioni;	
	-Effettuare produzione manuale ed automatica di cartografia	
	e disegni tecnici;	
	-Produrre e installare strumenti di monitoraggio dei	
	parametri ambientali e relativa modellistica di gestione;	
	-Gestire e produrre banche dati, grafiche ed alfanumeriche;	
	- Acquisire o gestire strutture esistenti aventi fini	
	sociali analoghi a quelli della cooperativa;	
	- Acquisire, affittare o comunque acquisire e gestire mezzi	
	per il trasporto dei soci e non, di soggetti portatori di	
	handicap;	
	- Provvedere in ogni forma ed attraverso qualsiasi mezzo	
	alla diffusione ed alla propaganda delle iniziative sociali	
	di prevenzione ed appoggio alla tematiche trattate, anche	
	con l'incentivazione, il sostegno e la produzione di opere	
	editoriali, teatrali, cinematografiche e radiotelevisive;	
	-Effettuare l'istruzione cooperativistica e professionale	

	anche mediante l'istituzione di corsi di addestramento e di	
	perfezionamento.	
	La cooperativa, indirizzando la propria attività anche nel	
	campo agricolo e dei servizi agro-turistici, con	
	collegamenti omogenei nel territorio, si propone inoltre gli	
	scopi seguenti:	
	-Effettuare la messa a coltura di terre incolte ai sensi	
	della vigente normativa;	
	-Effettuare la trasformazione e la valorizzazione produttiva	
	di terreni, concessi a tal fine dai comuni, comunità montane	
	e regioni, o di terreni, che comunque si trovino nella	
	disponibilità dell'ente di sviluppo agricolo, di altri enti	
	pubblici o di istituzioni sottoposti alla vigilanza dello	
	stato italiano e/o della Regione Sicilia o dell'azienda	
	foreste demaniali della Regione Sicilia e/o dello stato	
	italiano, concessi a tal fine alla cooperativa, o di terreni	
	comunque acquisiti o in corso di acquisizione, ai sensi	
	dell'art 12, 3° comma, lettera F) della legge 10 maggio del	
	1976 numero 352, nonchè di terreni dei quali la cooperativa	
	dimostri a qualsiasi titolo il godimento; inoltre la	
	cooperativa potrà richiedere la custodia dei beni immobili,	
	terreni o strutture requisiti alla mafia, ai sensi della	
	legge n.109 del 7 marzo 1996 (art 3);	
	- Elaborare e presentare agli organi competenti piani di	
	sviluppo e trasformazione delle vocazioni culturali dei	

	terreni;	
	- Assumere in affitto o in qualsiasi altra forma e comunque	
	acquisire terreni incolti o male coltivati, al fine di	
	coltivarli a conduzione unitaria o divisa tra i propri soci,	
	con il rispetto comunque dell'indirizzo determinato dalla	
	cooperativa e con l'adozione dei processi e delle colture	
	più convenienti ai fini produttivi e sociali;	
	-Effettuare la trasformazione, conservazione, lavorazione e	
	commercializzazione ed esportazione dei prodotti agricoli e	
	zootecnici, con vendita sia all'ingrosso che al dettaglio,	
	anche mediante la creazione e gestione di appositi punti	
	vendita marchi e linee di produzione del prodotto	
	trasformato o lavorato anche con il sistema eco/solidale;	
	- Effettuare la sperimentazione agraria e la promozione di	
	ogni attività connessa con la produzione agricola anche	
	biologica, ed anche in campo di biodiversità zootecnica,	
	agrotecnica colturale;	
	-Effettuare la serricoltura e compiere tutte le operazioni	
	ad esse inerenti;	
	- Effettuare lavorazioni agricole quali: aratura,	
	forestazione, disboscamento, rimboschimento, messa a	
	coltura, irrigazione, ripristino della fertilità biologica	
	dei terreni, fungicoltura, coltivazione di tartufaie e	
	quant'altro necessario mediante l'utilizzazione delle più	
	opportune tecniche sia meccaniche che manuali;	

	-Acquistare o prendere in locazione o ricevere in donazione	
	dai comuni o dalle regioni macchine agricole di qualsiasi	
	tipo, atte a promuovere lo sviluppo tecnico dell'agricoltura	
	e della zootecnia, da gestire sia per l'uso diretto	
	dell'azienda sociale sia per conto e per l'uso dei soci che	
	ne abbiano necessità, con la possibilità di dare in gestione	
	tali macchinari ad aziende esterne richiedenti, con o senza	
	operatori;	
	- Acquistare e fornire fertilizzanti, anticrittogamici,	
	attrezzi rurali, bestiame, mangimi ed in genere ogni altro	
	materiale o scorta sia per le necessità della cooperativa	
	sociale che per la distribuzione ai soci bisognosi;	
	- Provvedere alla sistemazione razionale di abitazioni e	
	fabbricati rurali, loro ripristino, restauro e riattazione	
	alle originarie tecniche primordiali, anche con la creazione	
	di parchi museali della tradizione agricola ed	
	etnoantropologica, loro provvedendo anche con l'avvio di	
	iniziative societarie di tipo cooperativistico	
	agroalimentare, stimolandone i componenti con corsi specifici	
	di formazione professionale nel settore agricolo turistico,	
	al fine di migliorarne costantemente capacità ed attitudini;	
	Gestire e valorizzare le produzioni tipiche regionali nel	
	campo agro-alimentare; realizzare corsi di cucina ed ogni	
	evento, mostre convegni e degustazioni nel settore ittico ed	
	eno-gastronomico;	

	- Allevare bovini, suini, ovini, equini ed animali da	
	cortile, da commercializzare come prodotto vivo e/o	
	macellato all'interno o all'esterno della cooperativa	
	attraverso specifici punti di vendita;	
	-Favorire e sviluppare l'allevamento zootecnico, anche	
	avicunicolo, indirizzato preferibilmente verso le razze	
	elette e più redditizie, anche finalizzate al ripopolamento	
	faunistico indetto in progettualità di concerto con le	
	sezioni territoriali del Corpo Forestale dello Stato e del	
	competente assessorato regionale;	
	-Formare con corsi appositamente istituiti, e costituire	
	organismi di servizio, specializzati nel territorio per la	
	finalità della lotta e prevenzione antiparassitaria	
	nell'agricoltura, antigrandine ed antigelo anche con la	
	installazione di presidi tecnologici a scopo preventivo,	
	anche per raccolta dati, installazione monitoraggio e	
	gestione di stazioni meteorologiche in rete;	
	-Salvaguardare l'ambiente, il territorio ed agire in ogni	
	modo per la difesa del territorio, nel quadro di specifici	
	programmi per le zone a prevalente indirizzo	
	agricolo-turistico;	
	-Salvaguardare e tutelare il patrimonio boschivo, fonte non	
	irrilevante di flusso turistico;	
	-Promuovere la conoscenza, la sensibilizzazione sociale e il	
	recupero del patrimonio di storia, costume, tradizioni, arte	

	e folklore della Sicilia e di tutte le regioni dello stato	
	italiano, sia autonomamente, che con la collaborazione delle	
	istituzioni culturali, artistiche, sociali e sportive	
	preposte;	
	-Promuovere ogni e qualsiasi attività tendente ad	
	incrementare il flusso agro-turistico, anche in funzione	
	della propaganda e della commercializzazione dei beni	
	sociali prodotti;	
	-Progettare ed eseguire opere di trasformazione,	
	miglioramento e riassetto delle zone agro-turistiche;	
	- Realizzare e/o gestire opere, impianti ed attrezzature	
	turistiche, quali ad esempio villaggi agro-turistici,	
	turistici, autostelli, posti di ristoro, alberghi per la	
	gioventù, campeggi, rifugi, impianti e stabilimenti	
	idro-termo-minerali, parchi pubblici, impianti sportivi,	
	ricreativi e per il tempo libero;	
	-Realizzare e/o gestire opere ed impianti costituenti	
	coefficiente per l'incremento del turismo e per la	
	valorizzazione delle caratteristiche climatiche e	
	paesaggistiche;	
	-Realizzare e/o gestire stabilimenti balneari, slittovie,	
	sciovie, funivie, campi sportivi in genere, maneggi di	
	equitazione anche da utilizzare per i percorsi di recupero	
	ippoterapici, destinati ai diversamente abili o a chi	
	intende gestire a livello terapeutico il percorso di relax	

	psicologico attraverso l'uso del cavallo, nonchè svolgere	
	ogni altra attività a carattere turistico, sportivo e	
	ricreativo;	
	-Realizzare e/o gestire impianti per il recupero e pensione	
	dei cavalli a fine carriera, ovvero confiscati alla	
	malavita, a seguito di maltrattamenti e/o abbandoni;	
	- Gestire agenzie di viaggio, in particolare per l'impiego	
	del tempo libero e la realizzazione di ogni fine turistico,	
	culturale e ricreativo;	
	-Realizzare e/o gestire impianti fissi e mobili per il	
	rimessaggio e la manutenzione di natanti da diporto, nonchè	
	creare strutture per il ricovero degli stessi;	
	-Acquistare, affittare, costruire o comunque acquisire o	
	gestire autonoleggi, distributori di carburanti e	
	lubrificanti, impianti di lavaggio per automezzi e natanti	
	con le relative bonifiche parassitarie e a carica batterica;	
	-Acquistare affittare o comunque acquisire e gestire mezzi	
	per il trasporto aereo dei turisti o attraverso veicoli su	
	gomme;	
	- Operare nel settore dei beni culturali e ambientali, per	
	la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico,	
	archeologico, artistico e paesaggistico, anche attraverso	
	servizi di vigilanza, manutenzione, sistemazione e pulizia	
	dei locali;	
	- Operare nel settore degli appalti di costruzioni edili	

	(ristrutturazioni, manutenzione, costruzioni su pianta, reti	
	fognarie, pavimenti industriali, pavimentazione civile,	
	costruzione e manutenzione di capannoni industriali e	
	civili, trasporto di materiali inerti e di recupero,	
	rifacimento tetti per il settore privato e/o strutture	
	pubbliche o ecclesiastico, tinteggiatura, gessatura,	
	intonaci, copertura tetti con manufatti tipici - tipo tegole	
	-, coppi siciliani, pietre laviche, allestimenti facciate	
	caratterizzate con ciotoli o ceramiche), lavori stradali,	
	irrigazioni, scavi e movimento terra, bonifiche e	
	verniciatura, opere edili in generale nel pubblico e/o	
	privato;	
	- Gestire ed espletare servizi di pulizia e/o di seriazione	
	di centri culturali, scuole, biblioteche, campi sportivi,	
	spiagge, aree verdi, aree pubbliche, cimiteri, edifici	
	pubblici e privati con relative aree verdi, ville e strade;	
	-Gestire ed espletare servizi di pulizia, disinfestazione,	
	disinfezione e derattizzazione.	
	La cooperativa, altresì si propone di:	
	-Produrre e vendere all'ingrosso e al dettaglio oggetti,	
	composti in tutto e in parte da pellame naturale e	
	sintetico, cuoio, similpelle, tela, stoffe e tessuti e da	
	materiali affini;	
	- Produrre e vendere all'ingrosso e al dettaglio oggetti	
	composti in vetro, plastica o materiali affini;	

	- Produrre e vendere all'ingrosso e al dettaglio oggetti	
	composti in ceramica con decorazione artistiche, realizzati	
	anche in proprio attraverso le procedure di amalgama, di	
	essiccamento con cottura al forno e di decorazione;	
	-Produrre e vendere all'ingrosso e al dettaglio oggetti	
	composti in legno con intagli e forme artistiche;	
	-Produrre e vendere all'ingrosso e al dettaglio oggetti	
	composti in ferro o metallo con decorazioni artistiche;	
	-Produrre, lavorare e trasformare prodotti agricoli anche	
	biologici, per il proprio bisogno o per la vendita al	
	dettaglio o all'ingrosso; detta produzione si realizzerà su	
	terreni propri o su terreni concessi in comodato o in	
	affitto concordato e l'eccedenza sarà in alcuni casi donata	
	ad enti, comunità ecclesiastiche e non, cooperative	
	associate per bisogno;	
	- Il commercio in genere secondo le disposizioni che	
	regolano il commercio eco - solidale;	
	-Svolgere attività di pulizia di locali pubblici e privati,	
	comprehensive di traslochi e manutenzioni ordinarie e	
	straordinarie;	
	-Svolgere attività di lattoneria e di verniciatura	
	autoveicoli e motoveicoli;	
	-Produrre e vendere all'ingrosso e al dettaglio prodotti	
	flororticoli;	
	-Promuovere e gestire attività di cura di animali domestici,	

	mediante l'offerta di servizi di pensione, toilettatura,	
	accompagnamento, dog-sitter, vendita alimenti e accessori	
	per animali;	
	- Promuovere e gestire centri di aggregazione sociale,	
	educativa, culturale, ricreativa, librerie, biblioteche,	
	caffè letterari, centri di lettura e quant'altro necessario	
	per favorire il dialogo culturale, nonché aprire e gestire	
	internet point, phone-center, call-center, con eventuale	
	produzione e vendita all'ingrosso e al dettaglio di oggetti	
	e con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di	
	alimenti e bevande non alcoliche, e locali per la produzione	
	e vendita di panini, crepes, prodotti tipici locali	
	siciliani come panelle, crocchette, sfincioni, zabbina,	
	arancine, da prodursi e vendersi all'interno dei sopradetti	
	locali;	
	-Svolgere campagne di sensibilizzazione all'acquisto dei	
	prodotti della cooperativa, quale mezzo immediato e concreto	
	per sostenere i progetti di vita e sviluppo, anche	
	attraverso l'organizzazioni di manifestazioni, spettacoli,	
	mostre e fiere, viaggi in luoghi di interesse archeologico,	
	paesaggistico e naturalistico, storico, politico o economico	
	e di altri momenti di aggregazione;	
	-Acquistare e gestire immobili, atti ad ospitare tutte le	
	attività e le iniziative ai punti precedenti (centri e	
	comunità per il recupero e l'inserimento di	

	tossicodipendenti, alcoodipendenti e giocodipendenti,	
	ragazze madri, detenute ragazze madri con figli a seguito,	
	giovani a rischio sociale, giovani minorenni detenuti con	
	provvedimento amministrativo, anziani, neonati e bambini in	
	genere, etc.) con costituzione e gestione di corsi di	
	formazione o doposcuola, relativi anche al recupero di	
	scuole di ogni ordine e grado, etc;	
	-Promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione	
	professionale, sociale e culturale, anche in collegamento	
	con enti pubblici e privati, per incentivare la competenza	
	tecnica dei propri soci, operatori e terzi nelle materie	
	oggetto della cooperativa, concorrere alla formazione	
	cooperativa anche con il contributo della comunità europea;	
	-Svolgere attività di vendita, installazione e ove	
	possibile, realizzazione di prodotti relativi alla	
	depurazione delle acque civili e industriali con il sistema	
	della osmosi inversa, trattamento delle acque fornite dal	
	comune o prodotte da falda, e di installazione di impianti	
	per la clorazione o la ozonizzazione, per garantire una	
	maggior sicurezza;	
	- Produrre in proprio o su commissione tutto il materiale	
	pubblicitario, per la vendita di tutti i prodotti della	
	cooperativa stessa;	
	-Partecipare a tutti i progetti in ambito comunale,	
	provinciale, regionale, nazionale e comunitario, nonché ai	

	progetti promossi dalle fondazioni (esempio Vodafone,	
	ca.ri.ge. eccecc), pubblicati sulla gazzetta ufficiale;	
	presentare su propria istanza progetti relativi al sociale,	
	con eventuale richiesta di interventi economici o mezzi per	
	l'attuazione degli stessi;	
	-Istituire ed organizzare sub cooperative di tipo A o gruppi	
	di lavoro, aggregando persone con specializzazioni e non	
	fuori dal gruppo dei soci, e avvalendosi anche di figure	
	professionali esterne;	
	-Aprire e gestire Centri di aggregazione giovanile	
	finalizzati al perseguimento dell'integrazione sociale, in	
	particolare negli ambienti di degrado, rivolti a giovani in	
	età prescolare e/o scolare. Detti interventi hanno come	
	obiettivo il recupero e la frequenza scolastica, mirando	
	all'assistenza e a quant'altro possa servire per la perfetta	
	integrazione, anche con l'organizzazione e gestione di corsi	
	o stage di ceramica, di informatica, di disegno, di ballo e	
	canto, incontri musicali e tornei sportivi, in	
	collaborazione con le scuole frequentate dai ragazzi e con	
	gli insegnanti;	
	-Aprire e gestire Centri finalizzati al perseguimento di	
	obiettivi sociale, in particolare negli ambienti di degrado,	
	tipo Banco Alimentare e CARITAS, mediante convenzioni con i	
	detti Enti.	
	-Organizzare per autofinanziarsi ogni tipo di manifestazione	

	esterna alla sede, quali lotterie, manifestazioni musicali e	
	teatrali, e di base per la prevenzione delle tossico	
	dipendenze e delle dipendenze tutte;	
	-Organizzare laboratori di teatro, e rappresentazioni	
	teatrali, costituire attività di sartoria teatrale,	
	esecuzione e preparazione di iniziative storico culturali	
	con manifestazioni rappresentative storiche; progettazione	
	di cortei storico culturali, anche capaci di interagire con	
	le associazioni culturali e enti territoriali anche per lo	
	studio e realizzazione di progetti nazionali ed europei	
	sfruttando la dotazione e la riscoperta delle antiche	
	tradizioni e costumi locali. Creare eventi storici	
	finalizzati alla valorizzazione delle radici storiche del	
	luogo con studio degli eventi e dei fatti storici locali,	
	con studio del costume e della sua realizzazione;	
	organizzare conviviali storiche a sfondo culturale per la	
	riscoperta della cucina nella storia e l'evoluzione del	
	gusto;	
	-Aprire e gestire, finalizzando l'azione alla divulgazione	
	sulla rete locale e/o nazionale, emittenti radiofoniche e	
	televisive, con la possibilità di raccogliere sponsor e	
	pubblicità varie nel palinsesto di dette emittenti;	
	-Allestire e gestire, in occasione di eventi tipo fiere e	
	mostre, banchi di beneficenza o di vendita di oggetti di	
	proprietà della cooperativa, prodotti o acquistati dalla	

	stessa all'ingrosso o ricevuti in donazione;	
	-Creare per gli utenti della cooperativa un magazzino dove	
	stoccare le derrate alimentari, che saranno acquistate dalla	
	cooperativa stessa all'ingrosso e ridistribuite alle	
	famiglie richiedenti;	
	-Costituire un gruppo di protezione civile in conformità	
	alla legge;	
	- Gestire mense per i poveri con annessi locali per	
	l'accoglienza dei senza tetto;	
	- Creare e gestire il servizio di tele soccorso con centrale	
	operativa autogestita, per emergenze di protezione civile,	
	sanitaria, prevenzione infortuni, integrità personale.	
	Per la realizzazione dei fini sociali la cooperativa potrà	
	stipulare convenzioni con la Caritas, con il Banco	
	Alimentare e con tutte le organizzazioni di soccorso; potrà	
	stipulare accordi e convenzioni con Enti, organizzazioni e/o	
	aziende, per la gestione del lavoro per conto terzi, quali	
	ad esempio assemblaggio o lavorazioni industriali; potrà	
	beneficiare del 5 per mille e la dove riconosciuta dell'8	
	per mille e di tutte le donazioni volontarie da parte di	
	aziende e/o privati.	
	La cooperativa si potrà costituire per l'iscrizione all'albo	
	degli Enti Ausiliari ex art. 22 della legge 309/90.	
	Essa, per potere curare nel miglior modo l'interesse dei	
	soci e delle collettività, si propone di collaborare	

	attivamente con altri enti cooperativi, consorzi ed	
	organismi del terzo settore, su scala locale , nazionale ed	
	internazionale.	
	La cooperativa può operare anche con terzi, ad esempio	
	aziende di produzione e/o commercializzazione e di	
	formazione, perseguendo l'integrazione lavorativa di persone	
	socialmente svantaggiate, in modo particolare, ma non	
	esclusivo, di soggetti ex tossico dipendenti,	
	alcolodipendenti e giocodipendenti, e di tutti i cittadini	
	gravati da situazioni relative a condanne già espiate.	
	La cooperativa potrà inoltre stipulare convenzioni con gli	
	enti locali, regionali, statali e comunitari; potrà	
	richiedere contributi e agevolazioni agli stessi organi o	
	enti per gestire attività e servizi inerenti sia agli scopi	
	sociali che verso le attività socio assistenziali, potrà	
	accettare finanziamenti e contrarre mutui anche con garanzie	
	ipotecarie e/o fideiussorie, usufruire di contributi	
	finanziari agevolati previsti a favore delle cooperative,	
	compiere tutte le operazioni mobiliari necessarie per il	
	raggiungimento degli scopi sociali, compiere qualsiasi	
	operazione bancaria e su titoli di credito e ogni altro	
	intervento ritenuto necessario o utile.	
	La Cooperativa potrà stipulare accordi e/o convenzioni con	
	sigle sindacali per l'apertura e la gestione di patronati,	
	sindacato e CAF.	

	Apertura e gestione di mense per i poveri ed altro nel	
	sociale.	
	Potrà inoltre stipulare convenzioni e/o accordi con altri	
	Enti Pubblici e privati nonché con cooperative sociali per	
	gestire quei progetti finalizzati a percorsi terapeutici	
	riabilitativi per l' inserimento anche attraverso corsi di	
	formazione e riqualificazione per i propri utenti in cura	
	e/o dimessi.	
	La società potrà, altresì, svolgere le seguenti attività:	
	- creazione e gestione di attività e locali, di	
	qualsunque genere e specie, pubblici o aperti al pubblico con	
	somministrazione di alimenti e bevande, di cibi freschi o	
	surgelati o congelati o precotti;	
	- il noleggio di autoveicoli in genere con e senza	
	conducente, di ciclomotori, scooter, biciclette,	
	imbarcazioni a vela e/o a motore, natanti in genere, moto	
	d'acqua;	
	- la creazione e la gestione di lavanderie industriali;	
	- la creazione e la gestione di attività e strutture	
	ricettive in genere;	
	- la creazione e la gestione di impianti di golf e	
	mini golf e di impianti sportivi in genere;	
	- la creazione e la gestione di attività ludico	
	ricreative in genere;	
	- la creazione e la gestione di case di cure e	

	ricovero, anche per anziani;	
	- la gestione di centri per l'accoglienza,	
	l'identificazione, l'integrazione di immigrati o richiedenti	
	asilo, anche per ragioni umanitarie, sia maggiorenni che	
	minorenni;	
	- la organizzazione e la partecipazione a fiere,	
	eventi, mostre, work shop, manifestazioni culturali e di	
	promozione sociale o commerciale, in genere.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 4 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche	
	appartenenti alle seguenti categorie:	
	a) soci lavoratori dell'attività socio-assistenziale ed	
	educativa (tipo A) che per la loro capacità effettiva di	
	lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare	
	direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro	
	attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi;	
	b) soci lavoratori dell'attività di avviamento al lavoro	
	(tipo B) che per la loro capacità effettiva di lavoro,	
	attitudine e specializzazione possono partecipare	
	direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro	
	attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi	

	sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:	
	-preparazione teorica e pratica nonché capacità ed	
	esperienza professionale atta alle mansioni da svolgere	
	anche e soprattutto in funzione dell'avviamento al lavoro	
	dei soggetti svantaggiati;	
	c)soci svantaggiati così come definiti dalla legge 381/91;	
	d)soci volontari che prestano la loro attività	
	gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai	
	sensi e per gli effetti della legge 381/91;	
	e) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che	
	usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della	
	Cooperativa.	
	Possono, altresì, esser socie persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque	
	costituiti che siano in grado di concorrere al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che	
	esercitano in proprio imprese identiche od affini, o	
	partecipano a società che, secondo la valutazione	
	dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività	
	svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	

	funzionamento della società.	
	Art. 5 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di	
	soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i	
	cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente	
	articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori di cui alla lettera a) b) c) del precedente	
	articolo.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci	
	lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui	
	all'art.5 del presente statuto che intendano completare la	
	loro formazione o valutare in modo graduale il proprio	
	inserimento nella cooperativa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale verrà fissata dall'Organo amministrativo al momento	
	dell'ammissione e non può comunque essere superiore a 5 anni.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria	
	speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei	
	voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa	
	decisione.	

	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e	
	non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e	
	2476, comma 2, del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo	
	l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di	
	almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al	
	rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare	
	del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla speciale categoria, oltre a quelle individuate	
	dall'art. 11 del presente statuto:	
	a)l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo	
	e finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
	b)l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	c)il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo	
	amministrativo anche prima del termine fissato al momento	
	della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai	
	soci lavoratori.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che	

	spettano ai soci lavoratori, il socio appartenente alla	
	speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della	
	scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo	
	amministrativo che deve verificare la sussistenza dei	
	requisiti professionali maturati.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel	
	libro dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo	
	deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda,	
	notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto	
	non previsto nel presente titolo, si applicano le	
	disposizioni dei soci lavoratori.	
	Art. 6 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a)l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b)l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	
	c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si	
	chiede di essere iscritto;	

	d)l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	e)la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f)la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto.	
	Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	a)la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	b)la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	c)la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art.5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.	

	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria	
	decisione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Art. 7 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a)al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	-del capitale sottoscritto;	
	-dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	-dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta	
	degli Amministratori;	
	b)all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o	

	dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con	
	lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 8 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1.per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	2.per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o	
	liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 9 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a)che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b)che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	c)che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono	
	esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli	
	Amministratori devono darne immediata comunicazione al	

	socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le	
	modalità previste ai successivi artt.40 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	Esso determina anche la risoluzione dei rapporti	
	mutualistici pendenti.	
	Art. 10 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio:	
	a)che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione;	
	b)che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c)che non adempia alla propria prestazione mutualistica con	
	diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora	
	incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di	
	lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai	
	regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel	
	caso di socio volontario abbia cessato l'attività di	

	volontariato presso la cooperativa così come meglio	
	specificato nel Regolamento;	
	d)che non osservi il presente statuto, i regolamenti	
	sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci	
	e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo	
	amministrativo di accordare al socio un termine non	
	superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	e)che, previa intimazione da parte degli Amministratori con	
	termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del	
	valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme	
	dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	f)che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo	
	amministrativo.	
	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il	
	rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o	
	causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e	
	seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo	
	scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)	

	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero	
	tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti	
	adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono	
	demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato	
	dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a	
	pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a	
	mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di	
	comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 12 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso	
	esclusivamente delle quote interamente liberate,	
	eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23,	
	comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base	
	del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo	
	e, comunque, in misura mai superiore all'importo	
	effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del	
	sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio	
	della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito	
	del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del	
	codice civile.	

	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	Art. 13 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura	
	e con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi	
	dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che	
	li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347,	
	commi 2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto	
	previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne	
	accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al	
	precedente art.7. In mancanza si provvede alla liquidazione	
	ai sensi dell'art.13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	

	causa di morte e la Società consenta la divisione. La	
	Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità	
	previste dall'art.7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 13.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 mesi	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con	
	deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere	
	b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al	
	pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel	
	regolamento, perdono il diritto al rimborso della	
	partecipazione calcolata come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito	
	derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal	
	pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei	

	prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da	
	apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui	
	all'art.1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per	
	un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno	
	avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 15 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa	
	soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n.	
	59.	
	Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	quote trasferibili del valore di Euro 500,00 ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari	

	a Euro 500,00.	
	Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci	
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei	
	sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli	
	Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e,	
	in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli	
	Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione.	
	Art. 18 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con decisione dei soci che devono	
	stabilire:	
	a)l'importo complessivo dell'emissione;	
	b)l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle quote emesse;	
	c)il termine minimo di durata del conferimento;	
	d)i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando	

	che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto	
	per i soci ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi	
	i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,	
	spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei	
	conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei	
	soci al momento dell'emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un	
	coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il	
	numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il	
	numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi	
	patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora	
	si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a	
	fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo	
	costituito mediante i conferimenti dei sovventori in	
	proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito	
	dai soci ordinari.	
	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che	
	vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini	

dell'emissione dei titoli.	
Art. 19 (Recesso dei soci sovventori)	
Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice	
civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta	
qualora sia decorso il termine minimo di durata del	
conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di	
emissione delle quote a norma del precedente articolo.	
Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni	
concernenti i requisiti di ammissione e le cause di	
incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
TITOLO V	
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
Art. 20 (Elementi costitutivi)	
Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori,	
rappresentati da quote ciascuna del valore di Euro	
cinquantuno virgola sessantaquattro (Euro 51,64);	
2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,	
confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui	
all'art.23 e con il valore delle quote eventualmente non	
rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci	
deceduti;	
c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	

	somme versate dai soci ai sensi del precedente art.8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci	
	e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	
	soci né durante la vita sociale né all'atto dello	
	scioglimento della Società.	
	Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società	
	senza l'autorizzazione degli Amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione agli Amministratori con	
	lettera raccomandata, fornendo, con riferimento	
	all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art.7.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento	
	della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni	
	dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione	

	al Collegio arbitrale.	
	Art. 22 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla	
	decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni	
	qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo	
	richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori	
	nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa,	
	nella nota integrativa al bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%	
	(trenta per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92	
	n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	31.01.92 n.59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	

	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli	
	utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per	
	legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a	
	riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per	
	distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la	
	distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella	
	misura massima prevista per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Art. 23 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio	
	di esercizio, può appostare somme al conto economico a	
	titolo di rimborso a favore dei soci lavoratori, qualora lo	
	consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	La decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio	
	deliberano sulla destinazione del rimborso, nel rispetto	
	della normativa vigente.	
	La ripartizione del rimborso ai singoli soci, dovrà, in ogni	
	caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità	
	degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa	

	ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito	
	regolamento.	
	TITOLO VI	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico;	
	c) il Collegio dei sindaci, se nominato.	
	Art. 25 (Assemblea)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura	
	dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata	
	A.R, inviata 8 giorni prima dell'adunanza o mediante fax,	
	e-mail otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine	
	del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della	
	seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno	
	diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa	
	partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli	
	Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della	
	riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli	
	argomenti.	
	Art. 26 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	

	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci	
	sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al	
	precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i	
	conferimenti;	
	3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;	
	4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del	
	Presidente del Collegio sindacale;	
	5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	Amministratori ed ai Sindaci;	
	6) approva i regolamenti interni;	
	7) delibera di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci;	
	8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello	
	Statuto;	
	9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli	
	argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua	
	approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al	
	precedente punto 8 deve essere redatto da un notaio.	

	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi	
	indicati all'art.26.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda	
	scritta agli Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo	
	senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data	
	della richiesta.	
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su	
	tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 28 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a	
	maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per	

	acclamazione.	
	Art. 29 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non	
	siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone	
	giuridiche potranno avere un massimo di 2.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19,	
	secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia	
	Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto	
	nell'art.2372 del codice civile.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2	
	soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano	
	all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	

	Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal	
	presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal	
	vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla	
	persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della	
	maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	Art. 31 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata, con scelta da adottarsi	
	dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un	
	Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 9,	
	eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina	
	di volta in volta il numero.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci	
	cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci	
	cooperatori persone giuridiche.	
	Gli Amministratori vengono nominati per un triennio.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	presidente.	
	Art. 32 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)	
	Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti	

	dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi	
	solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal	
	presente statuto.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	
	dall'art.2381 del codice civile, dei poteri in materia di	
	ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni	
	che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o	
	più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo	
	formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il	
	contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio	
	della delega.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo	
	amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i	
	lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati	
	sulle materie iscritte all'ordine del giorno.	
	Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli	
	Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax	
	o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima	
	dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in	
	modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano	

	informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 34 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più	
	Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con	
	deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato,	
	nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché	
	la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati	
	dall'assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea	
	deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di	
	Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea	
	rimanendo in carica fino alla sostituzione.	
	Art. 35 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti	
	all'Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri	
	del Comitato esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del	
	Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso	

	dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.	
	Art. 36 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio hanno	
	la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in	
	giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se	
	nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori	
	generali, Institori e Procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita	
	delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire	
	speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad	
	altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza	
	delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 37 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre	
	membri effettivi, eletti dall'Assemblea.	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci	
	supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato	
	dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	

	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata	
	dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo	
	di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile	
	ed è quindi integralmente composto da revisori contabili	
	iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della	
	Giustizia.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 38 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le	
	modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia	
	previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e	
	Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche	
	quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei	
	soci, comprese quelle di esclusione da socio;	
	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci,	
	o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	

	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua	
	accettazione espressa è condizione di proponibilità della	
	domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci	
	e si estende alle contestazioni relative alla mancata	
	accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della	
	nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore	
	è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui	
	al comma precedente.	
	Art. 39 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro	
	60.000,00 (sessantamila virgola zero zero). Ai fini della	
	determinazione del valore della controversia si tiene conto	
	della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli	
	artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie non rientranti nel	
	precedente comma.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di	
	settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa da	
	Confcooperative.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti	
	tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	

	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono	
	convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo	
	equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con	
	richiesta di riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla	
	costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi	
	proroghino detto termine per non più di una sola volta nel	
	caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in	
	cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso	
	in cui la scadenza del termine possa nuocere alla	
	completezza dell'accertamento o al rispetto del principio	
	del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità	
	non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri	
	fissano, al momento della costituzione, le regole	
	procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti.	
	Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di	
	trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono	
	anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della	
	procedura.	
	Art. 40 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di	
	esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	

	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione	
	all'attività sociale.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 41 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 42 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente	
	art.23, lett.c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92,	
	n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 43 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i	

	soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà	
	elaborare appositi regolamenti sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con	
	le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli	
	stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e	
	le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 44 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo	
	e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati.	
	Art. 45 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le	
	vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile	
	contenente la "disciplina delle società cooperative", a	
	norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le	
	norme delle società a responsabilità limitata.	
	F.to: Arancio Valeria	
	Francesco Di Natale Notaio	

58 di 58